


Comune di Mesocco

Cantone dei Grigioni

**DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE
DELL'ORDINANZA CANTONALE SUL
SOGGIORNO ED IL DOMICILIO**



Indice

<i>Art. 1</i>	3
<i>Art. 2</i>	3
<i>Art. 3</i>	3
<i>Art. 4</i>	3
<i>Art. 5</i>	3
<i>Art. 6</i>	3
<i>Art. 7</i>	4
<i>Art. 8</i>	4
<i>Art. 9</i>	4

Oltre alle disposizioni dell'Ordinanza cantonale sul soggiorno ed il domicilio che vengono applicate integralmente per il Comune di Mesocco, valgono le seguenti disposizioni:

Art. 1

Chiunque intenda aprire a Mesocco un'azienda, una succursale o iniziare un'attività del genere senza essere domiciliato a Mesocco, deve annunciarsi presso l'Ufficio controllo abitanti entro otto giorni dall'apertura dell'azienda.

Contemporaneamente dovrà essere presentato un certificato di domicilio o un estratto del registro del commercio del Cantone di domicilio dove la Ditta ha la sede principale affinché possa essere concesso un permesso di soggiorno per l'azienda.

Art. 2

Ogni cambiamento d'appartamento, di stanza o di posto di lavoro deve essere annunciato entro otto giorni all'Ufficio controllo abitanti. Inoltre dovranno essere notificati i cambiamenti d'indirizzo delle aziende.

Art. 3

Il capo di famiglia all'atto della consegna dei documenti personali è tenuto a presentare un documento ufficiale dal quale risultino le generalità di tutti i membri della famiglia (libretto di famiglia o atti di nascita).

Art. 4

Coloro che sono in possesso di un permesso di domicilio per il Comune di Mesocco e che hanno intenzione di soggiornare temporaneamente in un altro Comune devono ritirare presso l'Ufficio controllo abitanti un certificato di domicilio. Questo certificato dovrà essere riconsegnato all'Ufficio controllo abitanti entro otto giorni dal ritorno nel Comune di Mesocco.

Art. 5

Ogni affittuario di appartamenti o di stanze deve comunicare l'arrivo e la partenza degli alloggiati nella sua casa e nel suo appartamento entro otto giorni all'Ufficio controllo abitanti.

Art. 6

Il datore di lavoro deve comunicare entro otto giorni all'Ufficio controllo abitanti ogni assunzione o licenziamento di impiegati, operai, apprendisti o volontari.

Art. 7

Arrivi e partenze di minorenni o di pupilli devono essere comunicati dal capo famiglia entro otto gironi all'Ufficio controllo abitanti se il soggiorno o l'assenza durano più di tre mesi.

Il capo di famiglia è tenuto a notificare entro otto giorni all'Ufficio controllo abitanti ogni arrivo o partenza di persone che alloggiano gratuitamente presso la sua famiglia, se il soggiorno dura più di un mese.

L'alloggio a stranieri deve essere comunicato entro 24 ore all'Ufficio controllo abitanti. Questa disposizione non viene applicata per stranieri che sono in possesso di un permesso di domicilio e che vengono alloggiati gratuitamente per un mese.

Art. 8

Trasgressi a queste disposizioni verranno puniti dal Municipio con una multa fino a fr. 20.- in applicazione dell'art. 20 dell'ordinanza cantonale sul soggiorno e sul domicilio.

Art. 9

La presente disposizione entra in vigore con l'approvazione da parte del Governo del Cantone dei Grigioni.

Approvata dal Governo del Cantone dei Grigioni il 2 dicembre 1974.